



CITTÀ DI CANICATTÌ
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

ORDINANZA SINDACALE
N. 49 DEL 13 APR. 2020

OGGETTO: Misure urgenti in materia di contenimento dell'epidemia da CoVid-19 - Disciplina orari di apertura delle attività commerciali al dettaglio non sospese ad eccezione delle attività di vendita di generi alimentari e farmacie - Disciplina accesso cimitero comunale.-

IL SINDACO

Premesso che:

- con decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 sono state dettate misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da CoVid-19;
- con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020 sono state emanate disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6;
- con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, 25 febbraio 2020, 1 marzo 2020, 4 marzo 2020, 8 marzo 2020, 9 marzo 2020 e 11 marzo 2020 sono state emanate ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 nonché dettate misure per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica da CoVid-19;
- con decreto legge 17.03.2020, n. 18 sono state dettate misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da CoVid-19;
- con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1 aprile 2020 è stata prorogata l'efficacia delle disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8,9, 11 e 22 marzo 2020 nonché di quelle previste dall'ordinanza del Ministero della Salute del 20.03.2020 e del 28.03.2020 fino al 13 aprile 2020 e con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 aprile 2020 sono state emanate ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio fino al 03.05.2020 ;
- con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 26 aprile 2020 sono state emanate ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio aventi efficacia dalla data del 4 maggio e fino al 18 maggio 2020;
- con ordinanza contingibile ed urgente n. 14 in data 03.04.2020 del Presidente della Regione Sicilia sono stati recepiti integralmente, con effetto nel territorio della Regione Siciliana, i Dpcm 8, 9, 11 e 22 marzo, nonché le disposizioni di cui all'ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo e all'ordinanza del 28 marzo adottata dal Ministro della Salute e con ordinanza contingibile ed urgente n. 17 in data 18.04.2020 del Presidente della Regione Sicilia sono state recepite ed integrate le misure di cui al DPCM 10.04.2020;

Ritenuto che il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia CoVid-19 ha reso necessario l'adozione di particolari provvedimenti di limitazione degli spostamenti delle persone fisiche e misure di contrasto del contagio;

Valutato che:

- ancora sussistono evidenti ragioni di pubblico interesse che depongono per il mantenimento e/o la rivisitazione di alcune restrizioni in vigore, tra le quali la disciplina dell'orario di apertura delle attività commerciali al dettaglio non sospese (ad eccezione delle attività di vendita di generi alimentari e farmacie) e la disciplina di accesso al cimitero comunale per la visita ai defunti;
- il Sindaco per motivate esigenze sanitarie può adottare provvedimenti a tutela della salute pubblica nel territorio comunale e che nella valutazione dei contrapposti interessi, nell'attuale situazione emergenziale, a fronte di una compressione di alcune libertà individuali deve essere accordata prevalenza alle misure approntate per la tutela della salute pubblica (cfr. decreto TAR Sardegna n. 122/2020 del 07.04.2020) e che la valutazione dell'interesse generale alla rigorosa prevenzione anti-Covid19, non consente di ritenere irragionevolmente compressi, per il periodo della emergenza, diritti, pur rilevanti e fondamentali, dei privati in relazione ad esigenze (quali le modalità di approvvigionamento di beni e servizi e il culto dei defunti) che possono essere

regolati quanto ai tempi e criteri, nell'interesse collettivo sicuramente prevalente su quello individuale (cfr. decreti Consiglio di Stato n. 1553/2020 e n. 2028/2020);

Visti:

- il vigente O.R.EE.LL. (Ordinamento Regionale degli Enti Locali in Sicilia), approvato con legge regionale 15, marzo 1963, n. 16 (come nel tempo modificato ed integrato);
- la legge n. 142/1990 (nel testo vigente), come recepita dalla legge regionale n. 48/1991 (come nel tempo modificata ed integrata);
- la legge regionale n. 7 del 1992;
- il T.U.E.L., approvato con D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 (nel testo vigente);
- la legge regionale n. 30 del 23 dicembre 2000, che detta nuove norme sull'Ordinamento degli Enti locali in Sicilia;

Tenuto presente ed applicato l'art. 54, comma 1 e comma 4 del T.U.E.L approvato con D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 (nel testo vigente);

Considerato che il particolare generale contesto di emergenza epidemiologica da CoVid-19, impone l'adozione di ogni misura ritenuta necessaria a tutela della salute pubblica;

Ritenuta la propria competenza ad adottare il presente provvedimento;

ORDINA

per le motivazioni in premessa esposte, che costituiscono l'articolato motivazionale del presente provvedimento, su tutto il territorio comunale con decorrenza dal 04 maggio 2020:

- a) è fatto obbligo a tutte le attività commerciali al dettaglio non sospese, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e farmacie, di osservare il seguente orario di apertura al pubblico: dalle ore 06:00 alle ore 18:00. Deve essere garantita in ogni caso la distanza di sicurezza interpersonale di un metro e che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni e che vengano applicate le misure di cui all'allegato 5 del D.P.C.M. 26.04.2020;
- b) è fatto obbligo alle attività di riparazione autoveicoli e motocicli di cui al codice Ateco 45 (officine meccaniche, carrozzerie, elettrauti, gommisti, autolavaggi etc.) di osservare il seguente orario di apertura al pubblico: dalle ore 06:00 alle ore 18:00. Deve essere garantita in ogni caso la distanza di sicurezza interpersonale di un metro e che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario e che vengano applicate le misure di cui all'allegato 5 del D.P.C.M. 26.04.2020;
- c) l'accesso del pubblico al cimitero comunale per il culto dei defunti (visite e preghiere ai defunti) è consentito a condizione che sia vietata ogni forma di assembramento e nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Il personale comunale in servizio di custodia presso il cimitero comunale provvederà alla momentanea chiusura del cimitero nel caso in cui all'interno del cimitero stesso vi sia afflusso tale da non garantire il divieto di assembramento;
- d) con decorrenza dall'entrata in vigore della presente ordinanza è abrogata e cessa di avere efficacia l'ordinanza n. 39 del 30 marzo 2020 (nella parte non già revocata con l'ordinanza n. 45 del 24.04.2020) e ogni altra disposizione incompatibile con la presente ordinanza;
- e) la mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza comporta le conseguenze sanzionatorie previste dalla legge vigente;

DISPONE

che il presente provvedimento sia notificato al Commissariato di P.S., al Comando Compagnia Carabinieri, al Comando Tenenza G.d.F e al Comando della Polizia Municipale, nonché reso noto mediante pubblicazione all'albo pretorio e sul sito web istituzionale dell'ente.

AVVISA

- che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia o ricorso giurisdizionale al competente T.A.R., rispettivamente entro 120 o 60 giorni a partire dal giorno successivo al termine di pubblicazione all'albo pretorio comunale;
- che il presente provvedimento diventa immediatamente esecutivo ai termini di legge con la pubblicazione all'albo pretorio on line del Comune.

Dalla Residenza Municipale, li _____

IL SINDACO
Avv. Ettore Di Ventura